

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 14, comma 1 della citata legge regionale 6/2008, secondo cui il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

**Visto** il successivo comma 2 dell'articolo 14 della medesima legge, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 1 della legge regionale 6/2008 che elenca le tipologie di zone destinate a protezione della fauna ed in particolare la lettera d), zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 8 della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 della medesima legge regionale 6/2008 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria;

**Visto** l'articolo 10, comma 3 della legge 157/1992, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce una zona faunistica a sé stante, il cui territorio agro-silvo-pastorale è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 249, con la quale è stato individuato il confine della Zona faunistica delle Alpi della Regione, entro cui non ricade il territorio del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese";

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

**Visto** l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;

**Visto** l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

**Visto** l'articolo 10, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso all'attività venatoria;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;

**Visto** l'articolo 40, comma 7, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia) concernente l'elenco dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia in essi comprese, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 6/2008;

**Vista** la nota del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna (Servizio), presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali del 19 aprile 2010, prot. RAF 13/12.6/28618, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" e ai Direttori delle Riserve di caccia in esso comprese l'avvio del procedimento amministrativo volto all'individuazione delle Riserve di caccia e alla

delimitazione delle zone di rifugio. Unitamente a tale comunicazione, veniva fornita al Presidente di Distretto una cartografia predisposta dal Servizio, contenente, fra il resto, l'indicazione dei confini delle Riserve di caccia e l'ubicazione delle zone di rifugio. Si assegnavano quindi trenta giorni per esprimersi sulla proposta, sospendendo contestualmente il termine del procedimento;

**Vista** la nota del Direttore del Servizio pubblicata, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, sul supplemento ordinario n. 8 del 30 aprile 2010 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 28 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento è stato comunicato a tutti gli eventuali controinteressati, assegnando venti giorni per presentare memorie scritte o documenti;

**Vista** la nota del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", pervenuta in data 17 maggio 2010, accolta al prot. RAF 13/12.6/36343, firmata dal Presidente del Distretto venatorio e da tutti i Direttori delle Riserve di caccia territorialmente interessate, tranne dal Direttore della Riserva di caccia di Porcia, con la quale vengono presentate alcune osservazioni, riguardanti anche i perimetri delle Zone di rifugio, in particolare:

- la Riserva di caccia di Chions chiede che venga ampliata la Zona di rifugio proposta dal Servizio;
- la Riserva di caccia di Fiume Veneto chiede di modificare i confini della Zona di rifugio conformemente alla proposta allegata alla nota distrettuale;
- la Riserva di caccia di Prata di Pordenone chiede di modificare i confini della Zona di rifugio individuata sul suo territorio;

**Ritenuto** di accogliere le osservazioni sopra riportate poiché in tal modo viene ampliata la superficie territoriale destinata a protezione della fauna;

**Vista** la nota della Riserva di caccia di Porcia, pervenuta in data 17 maggio 2010, accolta al prot. RAF 13/12.6/36412, con la quale il Direttore della Riserva medesima propone una soluzione alternativa a quella del Servizio, sul presupposto che l'estensione della Zona di rifugio individuata fosse eccessiva;

**Ritenuto** di non accogliere le osservazioni della Riserva di caccia di Porcia, in quanto l'estensione della diversa zona proposta risulta insufficiente;

**Vista** la nota del Direttore del Servizio di data 26 maggio 2010, prot. RAF 13/12.6/39244, indirizzata al Presidente del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", con la quale viene inoltrata allo stesso una nuova cartografia del Distretto venatorio contenente fra l'altro i confini delle Riserve di caccia e i perimetri delle Zone di rifugio. La cartografia differisce da quella inviata in occasione della comunicazione di avvio del procedimento per quanto riguarda i perimetri delle Zone di rifugio delle Riserve di caccia di Chions, Fiume Veneto e Prata di Pordenone, a seguito del contraddittorio avutosi con i soggetti intervenuti nel procedimento;

**Visto** il verbale dell'ultima seduta del Comitato faunistico regionale, tenutosi in data 31 maggio 2010 e il relativo parere 9-2010, da cui risulta che il Comitato si è espresso in maniera favorevole all'individuazione del territorio delle Riserve di caccia ricadenti nei Distretti venatori esterni alla Zona faunistica delle Alpi e alla delimitazione delle relative Zone di rifugio, secondo quanto meglio evidenziato nella cartografia, allegato 7 del verbale stesso;

**Vista** la cartografia, allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio, che indica i confini delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", conformemente all'allegato cartografico valutato favorevolmente dal Comitato faunistico regionale;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Vista** la cartografia, allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio, che indica anche le Zone di rifugio delimitate nel Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" conformemente a quanto era stato sottoposto all'attenzione del Comitato faunistico regionale;

**Considerato** che nel Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" sono delimitate 9 Zone di rifugio, nelle Riserve di caccia di Brugnera, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena, la cui

superficie agro-silvo-pastorale ammonta complessivamente a 2.036 ettari;

**Richiamato** l'articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori dei fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare in via preliminare la delimitazione delle Zone di rifugio di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di dare pubblicità alla medesima, per il compiuto raggiungimento delle finalità di cui al comma 7 dell'articolo 8 bis, della legge regionale 6/2008;

**Considerato** che il numero e l'identità dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati è difficilmente individuabile;

**Ritenuto** pertanto necessario pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con contestuale affissione all'albo pretorio dei Comuni di Brugnera, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena, per consentire ai proprietari e ai conduttori dei fondi di proporre, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, eventuale opposizione motivata alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria;

**Vista** la propria deliberazione 31 marzo 2010, n. 617 che ha determinato gli indirizzi per la determinazione del numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio ed in particolare il punto 2 della deliberazione stessa, il quale dispone che *"La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna provvede a determinare il numero massimo dei cacciatori ammissibili a Riserva di caccia successivamente all'individuazione delle zone precluse all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008"*;

**Ritenuto** necessario che la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria calcoli il numero massimo dei cacciatori ammissibili a ciascuna Riserva di caccia, secondo gli indirizzi di cui alla DGR 617/2010, anche sulla base della perimetrazione delle Zone di rifugio del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", di cui all'allegato A, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di ammissione e trasferimento dei cacciatori dalle Riserve di caccia entro l'inizio della stagione venatoria;

**Preso atto** che il numero massimo dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia potrà subire delle variazioni, a seguito di eventuali modifiche dei perimetri delle zone precluse all'attività venatoria, approvate in sede di delimitazione definitiva delle stesse;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all'unanimità


### **delibera**

**1.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è approvata l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", secondo i confini puntualmente indicati all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

**2.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.

**3.** Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è approvata in via preliminare la perimetrazione delle Zone di rifugio destinate alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria, delle Riserve di caccia di Brugnera, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena, secondo i confini indicati all'allegato A alla presente deliberazione.

- 4.** Le Zone di rifugio di cui al punto 3 sono delimitate in via definitiva trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 5.** È fatto divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno delle Zone di rifugio di cui all'Allegato A, a partire dalla corrente annata venatoria.
- 6.** La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna provvede a calcolare il numero massimo dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" anche sulla base della perimetrazione delle Zone di rifugio di cui all'allegato A della presente deliberazione. Tale numero potrà subire delle variazioni a seguito di eventuali modifiche dei perimetri delle zone precluse all'attività venatoria intervenute in sede di delimitazione definitiva delle stesse.
- 7.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione con contestuale affissione all'albo pretorio dei Comuni di Brugnera, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena.



**LEGENDA**

- Zona di Rifugio (ZR)
- A00** Codice Zona di Rifugio
- Confine Distretto Venatorio
- Confine Riserva di Caccia
- Denominazione Riserva di Caccia

Scala 1:50.000

Distretto venatorio n. 11  
- Bassa pianura pordenonese -  
**Individuazione delle Riserve di caccia e  
delimitazione delle Zone di Rifugio**  
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1 e articolo 8 bis, comma 8, della L.R 6/2008 -

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI e FORESTALI</b>	
Servizio tutela ambienti naturali e fauna	tel. +39 0432 555290 fax. +39 0432 555757 s.tutelambienti.fauna.agrifor@regione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Distretto  
**11**